

27 marzo 2020


Le Novità IVA UE 2020

Prof. Avv. Benedetto Santacroce



Agenda

Le novità dall'Europa



***Le nuove regole sulla prova delle
cessioni intracomunitarie introdotte
dal Reg. UE 1912/18***

PROVA DELLE CESSIONI INTRA-UE



**REGOLAMENTO di
ESECUZIONE (UE)
2018/1912
del Consiglio del
4.12.2018**



modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie
PROVA CESSIONI E REGISTRI CALL-OFF STOCK

Prove cessioni intra-Ue

Regime attuale

Sino a 31.12.2019

PROVE CESSIONI INTRA-UE	CHI EFFETTUA IL TRASPORTO			
	CEDENTE		CESSIONARIO	
	CON MEZZI PROPRI	CON MEZZI DI TERZI	CON MEZZI PROPRI	CON MEZZI DI TERZI
	fattura di vendita			
modello Intrastat				
documentazione attestante gli impegni delle parti in merito alla cessione (ad esempio ordine o contratto d'ordine del cliente)				
documentazione bancaria relativa al pagamento				
	<ul style="list-style-type: none"> • documento di trasporto firmato dal cedente e dal cessionario "per ricevuta" a destino, ovvero documento di trasporto firmato dal cedente e dichiarazione del cessionario relativa alla ricezione della merce a destino • documentazione relativa al viaggio (fotocopie dei pedaggi di autostrade e trafori, scontrini rilasciati da traghetti, rifornimenti di carburante, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • documento di trasporto firmato dal cedente, dal vettore per "presa in carico" e dal cessionario "per ricevuta" a destino, ovvero documento di trasporto firmato dal cedente e dal vettore per "presa in carico" e dichiarazione da parte del cessionario relativa alla ricezione della merce a destino • contratto di trasporto e fattura emessa dal vettore 	<ul style="list-style-type: none"> • documento di trasporto firmato dal conducente per "presa in carico" e dal cessionario "per ricevuta" a destino, ovvero dichiarazione da parte del cessionario relativa alla ricezione della merce a destino 	<ul style="list-style-type: none"> • documento di trasporto firmato dal vettore per "presa in carico" e dal cessionario "per ricevuta" a destino, ovvero dichiarazione da parte del cessionario relativa alla ricezione della merce a destino

Prove cessioni intra-Ue

Nuovo regime

NEL REG (UE) N. 282/2011 INSERITO
ART. 45-BIS

da 1.1.2020 (due ipotesi alternative)

CASO A)	
PROVE CESSIONI INTRA-UE (Reg. UE 2018/1912)	<p>Il VENDITORE</p> <p>1. CERTIFICA che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto (autodichiarazione)</p> <p>2. ed E' IN POSSESSO di</p> <p>a) ALMENO DUE DEI SEGUENTI ELEMENTI DI PROVA NON CONTRADDITTORI rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal venditore e dall'acquirente, e cioè DOCUMENTI RELATIVI A TRASPORTO O ALLA SPEDIZIONE DEI BENI come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Documento o lettera CMR firmato (il CMR contiene i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti, cioè il cedente, il vettore e il cessionario) ○ Polizza di carico ○ Fattura di trasporto aereo ○ Fattura emessa da spedizioniere <p>b) IN ALTERNATIVA, di UNO QUALSIASI DI TALI ELEMENTI DI PROVA IN COMBINAZIONE CON UNO QUALSIASI DEI SEGUENTI ELEMENTI DI PROVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni ○ Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni ○ Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad es. notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione ○ Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro.

da 1.1.2020 (due ipotesi alternative)

CASO B)	
PROVE CESSIONI INTRA-UE (Reg. UE 2018/1912)	<p>Il VENDITORE È IN POSSESSO di</p> <p>a) UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DELL'ACQUIRENTE, RICEVUTA ENTRO IL 10° GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA CESSIONE, che certifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ che i beni sono stati spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto ○ che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni <p>e che contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ data di rilascio; ○ nome e indirizzo dell'acquirente; ○ quantità e natura dei beni; ○ data e luogo di arrivo dei beni; ○ nel caso di mezzi di trasporto il numero di identificazione del mezzo di trasporto; ○ identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente <p style="text-align: center;">E</p> <p>b) ALMENO DUE DEI SEGUENTI ELEMENTI DI PROVA NON CONTRADDITTORI rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal venditore e dall'acquirente, e cioè DOCUMENTI RELATIVI A TRASPORTO O ALLA SPEDIZIONE DEI BENI <u>come ad esempio</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Documento o lettera CMR firmato (il CMR contiene i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti, cioè il cedente, il vettore e il cessionario) ○ Polizza di carico ○ Fattura di trasporto aereo ○ Fattura emessa da spedizioniere <p>O IN ALTERNATIVA, di UNO QUALSIASI DI TALI ELEMENTI DI PROVA IN COMBINAZIONE CON UNO QUALSIASI DEI SEGUENTI ELEMENTI DI PROVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni ○ Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni ○ Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad es. notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione ○ Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro.

PROVA CESSIONI INTRA-UE

Linee guida UE del 20.12.2019

5.3.6. CHE COSA SI INTENDE PER **DICHIARAZIONE SCRITTA RILASCIATA DALL'ACQUIRENTE? IN QUALE FORMATO (CARTACEO E/O ELETTRONICO) SARA' CONSIDERATA VALIDA DALLE AUTORITA' FISCALI (per esempio una email oppure un documento firmato in originale)?**

QUALSIASI DOCUMENTO che contenga le informazioni richieste dall'art. 45 **DEVE ESSERE CONSIDERATO UNA «DICHIARAZIONE SCRITTA»** per le finalità della norma.

NON CI SONO REGOLE PARTICOLARI relativamente al formato in cui la «dichiarazione scritta» deve essere fornita.

E' ragionevole attendersi che gli Stati membri saranno **FLESSIBILI** al riguardo e **NON IMPORRANNO PARTICOLARI LIMITAZIONI**, ad esempio ritenendo validi solamente documenti analogici ma che **ACCETTERANNO ANCHE VERSIONI ELETTRONICHE** che contengano le informazioni richieste.

Reg (UE) 910/2014 - eIDAS:

Art. 3 – definizioni:

nr. 35: DOCUMENTO ELETTRONICO: qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

Art. 46 – effetti giuridici dei documenti elettronici:

A un documento elettronico **NON SONO NEGATI GLI EFFETTI GIURIDICI E L'AMMISSIBILITÀ COME PROVA** in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica.

***I caratteri essenziali del codice
identificativo Iva unionale e degli
elenchi riepilogativi delle operazioni
intraUE***

Art. 138 Direttiva 2006/112/CE

«1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
- b) il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

1 bis. L'esenzione prevista al paragrafo 1 non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di presentare un elenco riepilogativo o l'elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione come previsto dall'articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti».

Numero identificativo Iva ed Intrastat

Art. 262 Direttiva 2006/112/CE

«1. Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi:

a) gli acquirenti identificati ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c);

b) le persone identificate ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni che gli sono stati ceduti tramite gli acquisti dei beni intracomunitari di cui all'articolo 42;

c) i soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA cui ha prestato servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile, per i quali il destinatario dei servizi è debitore dell'imposta conformemente all'articolo 196.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto passivo trasmette le informazioni relative al numero di identificazione IVA dei soggetti passivi cui sono destinati i beni che sono spediti o trasportati in regime di call-off stock in conformità delle condizioni di cui all'articolo 17 bis, nonché le informazioni relative a eventuali modifiche delle informazioni trasmesse».

Numero identificativo Iva ed Intrastat

I requisiti della cessione intraUe


Affinché si realizzi una cessione intraUE devono sussistere i seguenti requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali:

- Cedente e cessionario entrambi operatori economici
- Cessionario identificato ai fini Iva nel Paese di destinazione e comunicazione di tale numero di identificazione al cedente*
- Onerosità della prestazione
- Acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni
- Effettivo trasferimento dei beni in altro Stato UE
- Presentazione dell'Intrastat-cessioni*

** Tali elementi dovranno considerarsi come elementi sostanziali dell'operazione, la cui mancanza determinerà il venir meno della qualificazione giuridica di cessioni intraUE e, di conseguenza, del relativo regime Iva di tassazione*

Il call of stock e le semplificazioni unionali

DIRETTIVA (UE) 2018/1910



DIRETTIVA (UE) 2018/1910

ART. 17-BIS

1. **NON È ASSIMILATO A UNA CESSIONE DI BENI** effettuata a titolo oneroso il **TRASFERIMENTO**, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa **a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock**. ...



NECESSARIA PRESENZA CONTEMPORANEA DI 4 CONDIZIONI
(per applicazione del regime di call-off stock)


i beni sono **spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo** che agisce per suo conto, **verso un altro Stato membro**, in previsione del fatto che tali beni saranno **ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo** che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un **accordo esistente tra i due soggetti passivi**

il soggetto passivo che spedisce/trasporta i beni **non ha stabilito la sede** della propria attività economica **né dispone di una stabile organizzazione** nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;

il soggetto **ACQUIRENTE È IDENTIFICATO ai fini dell'IVA nello Stato membro** verso cui i beni sono spediti o trasportati e la **SUA IDENTITÀ E IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA** attribuitogli da tale Stato membro sono **NOTI AL SOGGETTO PASSIVO** che spedisce **nel momento in cui ha inizio** la spedizione o il trasporto;

il soggetto passivo che spedisce/trasporta i beni registra il loro trasferimento in **APPOSITO REGISTRO (art. 243, paragrafo 3)**, e inserisce nell'**ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRA-UE (articolo 262, paragrafo 2)**, l'identità del **soggetto passivo acquirente** e il **numero di identificazione IVA** attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati

DIRETTIVA (UE) 2018/1910



DIRETTIVA (UE) 2018/1910

ART. 17-BIS

TRATTAMENTO IVA

Se **ENTRO 12 MESI DALL'ARRIVO DEI BENI** nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati, essi **non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati**, e non si è verificata nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 7, il trasferimento si considera effettuata il **GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI 12 MESI** (paragrafo 4)

Si considera che **NON HA LUOGO NESSUN TRASFERIMENTO SE:**

- il diritto di disporre dei beni **NON E' STATO TRASFERITO ED I BENI SONO STATI RISPEDITI ALLO STATO MEMBRO DI PARTENZA**
- ... e il soggetto passivo che ha spedito **NE INDICA LA RISPEDIZIONE NEL REGISTRO** ex art. 243, paragrafo 3 (paragrafo 5)

SE ENTRO 12 MESI DA ARRIVO BENI il soggetto passivo è **SOSTITUITO DA UN ALTRO SOGGETTO PASSIVO, NON HA LUOGO ALCUN TRASFERIMENTO** al momento della sostituzione, SE:

- a) sono soddisfatte tutte le altre condizioni
- b) E il soggetto passivo INDICHI LA SOSTITUZIONE NEL REGISTRO** di cui all'articolo 243, paragrafo 3.(paragrafo 6)

IL TRASFERIMENTO SI CONSIDERA EFFETTUATO:

- **NEL MOMENTO IN CUI UNA DELLE 4 CONDIZIONI VIENE MENO**
- **SE I BENI SONO CEDUTI A UNA PERSONA DIVERSA DAL SOGGETTO PASSIVO destinatario**
- **SE i beni sono SPEDITI O TRASPORTATI IN UN PAESE DIVERSO DALLO STATO MEMBRO** a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti
- in caso di **DISTRUZIONE, PERDITA O FURTO DEI BENI** (paragrafo 7)

DIRETTIVA (UE) 2018/1910



DIRETTIVA (UE) 2018/1910

Art. 243, paragrafo 3

REGISTRI

3. Il **SOGGETTO PASSIVO CHE TRASFERISCE** beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 *bis* **TIENE UN REGISTRO** che consente alle autorità fiscali di verificare la corretta applicazione di tale articolo.

Il **SOGGETTO PASSIVO DESTINATARIO** di una cessione di beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 *bis* **TIENE UN REGISTRO** di tali beni.

Art. 54-bis (inserito nel REG 282/2011)

REGOLAMENTO (UE) 2018/1912

Le disposizioni di semplificazione del regime di call-off stock dovrebbero essere accompagnate da adeguati obblighi in materia di registrazione, al fine di garantirne la corretta applicazione

REGOLAMENTO (UE) 2018/1912

Art. 54-bis (inserito nel REG 282/2011)

REGISTRO CEDENTE (parag. 1)

CONTENUTO

Il registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE che deve essere tenuto da ogni SOGGETTO PASSIVO CHE TRASFERISCE i beni in regime di call-off stock CONTIENE LE INFORMAZIONI SEGUENTI:

STATO MEMBRO DA CUI i beni sono stati spediti o trasportati e la **DATA DI SPEDIZIONE O DI TRASPORTO**

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA DEL SOGGETTO PASSIVO DESTINATARIO dei beni, attribuito dallo Stato membro

STATO MEMBRO VERSO CUI i beni sono spediti o trasportati, il **NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA DEL DEPOSITARIO, L'INDIRIZZO DEL DEPOSITO** in cui i beni sono immagazzinati all'arrivo, e la **DATA DI ARRIVO** dei beni al deposito

VALORE, DESCRIZIONE E QUANTITÀ DEI BENI ARRIVATI AL DEPOSITO

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA DEL SOGGETTO PASSIVO CHE SOSTITUISCE il precedente acquirente

BASE IMPONIBILE, DESCRIZIONE e QUANTITÀ dei beni ceduti, **DATA** in cui ha luogo la cessione, **NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA DELL'ACQUIRENTE**

BASE IMPONIBILE, DESCRIZIONE e QUANTITÀ dei beni e **DATA** in cui si verifica UNA DELLE SITUAZIONI di cui al par. 7 dell'art. 17-Bis e relativo **MOTIVO**

VALORE, DESCRIZIONE E QUANTITÀ dei **BENI RISPEDITI**, nonché la **DATA** in cui sono rispediti

REGOLAMENTO (UE) 2018/1912

Art. 54-bis (inserito nel REG 282/2011)

REGISTRO ACQUIRENTE (parag. 2)

CONTENUTO

Il registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE che deve essere tenuto da ogni DESTINATARIO della cessione dei beni in regime di call-off stock CONTIENE LE INFORMAZIONI SEGUENTI:

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA DEL SOGGETTO PASSIVO che TRASFERISCE I BENI in regime di call-off stock

DESCRIZIONE e QUANTITÀ dei beni a lui destinati

DATA in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito

BASE IMPONIBILE, DESCRIZIONE e QUANTITÀ dei beni A LUI ceduti, DATA in cui ha luogo ACQUISTO INTRACOMUNITARIO

DESCRIZIONE e QUANTITÀ dei beni e DATA in cui i beni sono PRELEVATI DAL DEPOSITO per ordine del soggetto passivo CHE HA TRASFERITO I BENI

DESCRIZIONE E QUANTITÀ DEI BENI DISTRUTTI O MANCANTI E DATA di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa

VAT EXPERT GROUP –
VEG n. 84 del 9.9.2019

2.5.15. IN QUALE FORMA POSSONO O DEVONO essere tenuti i registri ex art. 243 dir. 2006/1112/CE?

La disciplina sul call-off stock **NON INDICA IN QUALE FORMATO I REGISTRI DEVONO ESSERE TENUTI.**

Sono quindi gli **Stati Membri a potere individuare le relative condizioni.**

E' comunque **RAGIONEVOLE ATTENDERSI** che gli Stati Membri siano abbastanza **FLESSIBILI NON IMPONENDO LIMITAZIONI TROPPO STRINGENTI** e cioè richiedendo SOLO L'UTILIZZO DI REGISTRI CARTACEI MA AL CONTRARIO ACCETTANDO AD ESEMPIO **ANCHE REGISTRI ELETTRONICI**

La nuova regolamentazione delle vendite a catena

Definizione

Un'operazione a catena si verifica quando in presenza di una **serie di cessioni intercorrenti fra una pluralità di soggetti passivi Iva UE** i beni sono oggetto di **un unico trasporto intraUE** da uno Stato membro all'altro.

I soggetti coinvolti

In una vendita a catena intervengono necessariamente:

- un fornitore che ,all'inizio della catena, cede i beni ad un operatore intermedio – **primo cedente**;
- un operatore intermedio, ovvero un fornitore diverso dal primo cedente che spedisce o trasporta i beni in proprio o tramite terzi che agiscono per suo conto; egli cede i beni all'acquirente finale – **promotore**;
- acquirente, soggetto passivo a cui l'operatore intermedio cede i beni.

Art. 36-bis
Direttiva 2006/112/CE

Articolo inserito dalla Direttiva 2018/1910/UE, in vigore dal **1° gennaio 2020**.

Ratio della modifica normativa:

- Accrescere la certezza diritto per gli operatori
- - evitare approcci diversi tra gli Stati membri
- - eliminare i casi di doppia imposizione o di non imposizione

Regola

«1. Qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio.

Deroga

2. In deroga al paragrafo 1, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio se quest'ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.

definizione

3. Ai fini del presente articolo, per «operatore intermedio» s'intende un cedente all'interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto».

Art. 36-bis
Direttiva 2006/112/CE

Le **condizioni necessarie** affinché possa applicarsi la regola generale

1. I beni devono essere ceduti successivamente. Dunque, occorre che almeno tre persone siano coinvolte nella transazione a catena.
2. I beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro. Di conseguenza, le cessioni a catena che coinvolgono importazioni ed esportazioni, o che coinvolgono solo cessioni all'interno del territorio di uno Stato membro, sono escluse dalla disciplina in questione.
3. I beni devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo venditore all'ultimo acquirente della catena.

Se tali condizioni si verificano vale il principio per cui il trasporto o la spedizione dei beni è imputato alla cessione effettuata all'operatore intermediario – **art. 36-bis, par. 1.**


Art. 36-bis
Direttiva 2006/112/CE

La regola generale prevede però delle **eccezioni**.

È il caso dell'**operatore intermedio** che comunica al fornitore il suo numero identificativo Iva rilasciato dallo Stato membro da quale i beni sono spediti o trasportati. In questo caso il trasferimento dei beni è imputato alla vendita fatta dall'operatore intermedio.

È il cedente all'interno della catena, diverso dal primo cedente, che si occupa di trasportare/spedire i beni lui stesso o attraverso un terzo che agisce per suo conto. Per provare il suo *status* di «operatore intermedio», è necessario dar prova del trasporto – **art. 36-bis, par. 3**.

Esempio n. 1



Descrizione dell'operazione

Ci sono due cessioni di beni consecutive, da A a B e da B a C, mentre il trasporto è unico, da A (MS1) a C (MS2). Il problema, in questo caso, sta nel determinare se il trasporto intraUE deve essere imputato alla cessione da A a B o a quella da B a C.

Gestione dell'operazione sul piano IVA

Siccome B è stabilito in MS1, dovrà fornire al fornitore A del numero identificativo Iva attribuitogli nello Stato membro MS1.

In luogo della regola generale ex art. 36-*bis*, par. 1, la disposizione da applicare è quella prevista al par. 2.

Di conseguenza, il trasporto o la spedizione dei beni dovrebbe essere imputata non alla vendita fatta a B, ma alla vendita fatta da B.


A fa una cessione domestica a B in MS1.

B fa una cessione intraUE di beni a C.

C fa un acquisto intraUE di beni in MS2.

B non si deve identificare in MS2, non ha bisogno di chiedere nessun rimborso iva in MS2.

Esempio n. 2



- - - - - Beni
 ————— Proprietà

Descrizione

In questo caso ci sono 3 movimentazioni fisiche dei beni. Da A a B, da B a E, da E a F. Per ipotesi i trasporti sono successivi.

La cessione da A a B e la cessione da E a F sono da considerarsi al di fuori della fattispecie «*chain transaction*» poiché non soddisfano le condizioni di cui all'art. 36-bis, in particolare il trasporto diretto dal primo fornitore all'ultimo acquirente della catena che comprende le successive vendite degli stessi beni. Dunque, la cessione A-B e E-F sono semplici cessioni intraUE.

Le cessioni tra B, C, D ed E rientrano nella fattispecie della «vendita a catena»:

- la proprietà sui beni è trasferita, in via successiva, tra queste 4 parti;
- i beni sono trasportati/spediti da uno Stato membro (MS2) ad un altro Stato membro (MS5), direttamente dal primo cedente (B) all'ultimo acquirente (E) della catena

Esempio n. 2

Gestione dell'operazione sul piano IVA

Se il primo venditore è l'operatore che organizza il trasporto dei beni, il trasporto può essere imputato esclusivamente al trasferimento nel quale egli interviene, ovvero la cessione fatta da lui. Questa transazione sarà dunque la cessione intraUE ex art. 138 Direttiva Iva (se le altre condizioni previste dalla norma sono soddisfatte).

Nell'esempio fatto la vendita a catena riguarda il trasporto di beni da MS2 a MS5 direttamente da B ad E e comprende le cessioni tra B,C, D ed E.

B è il primo cedente della catena.

Se B, dunque, organizza il trasporto dei beni, esso va imputato alla cessione fatta da B a C, che si qualifica come cessione intraUE di beni fatta da B, non imponibile in MS2 (se le condizioni dell'art. 138 sono soddisfatte) ed un acquisto intraUE da C, imponibile in MS5.

La vendita da C a D e da D ad E si qualificano come operazioni interne in MS5.

Infine, si ricorda che la cessione di beni da A a B, che comporta un il trasporto da MS1 a MS2 della merce è esclusa dalla vendita a catena.

Tale operazione è un cessione intraUE a sé non imponibile in MS1 (se le condizioni dell'art. 138 sono soddisfatte), ovvero configura un acquisto intraUE da parte di B imponibile in MS2.



SANTACROCE & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

ROMA
Via Giambattista Vico, 22

segreteria@studiosantacroce.eu
www.studiosantacroce.eu

MILANO
Via di San Vittore al Teatro, 3